

LEGGI 13 maggio 2026, n. 79

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. (26G00102)

(GU n.112 del 16-5-2026)

Vigente al: 17-5-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGI 18 MARZO 2026, N. 33

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «siti internet» sono sostituite dalle seguenti: «siti internet,» e le parole: «al Garante per la concorrenza e il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato»;

al comma 2, dopo le parole: «n. 5» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23,»;

al comma 3, le parole: «immediato rilievo» sono sostituite dalle seguenti: «immediata rilevazione», le parole: «riferimento comunica» sono sostituite dalle seguenti: «riferimento, comunica» e dopo le parole: «compagnie petrolifere» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;

al comma 4, le parole: «al Garante per la concorrenza e il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato»;

al comma 5, le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di» e dopo le parole: «all'articolo 501-bis» e' inserita la seguente: «del».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: «maggio» sono inserite le seguenti: «dell'anno 2026», dopo la parola: «febbraio» sono inserite le

seguenti: «dello stesso anno» e la parola: «attributo» e' sostituita dalla seguente: «attribuito»;

al comma 2, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «sicurezza energetica» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «limiti di spesa previsto» sono sostituite dalle seguenti: «limiti di spesa previsti»;

al comma 5, dopo le parole: «l'anno 2026» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 6, le parole: «presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 4, secondo periodo, la parola: «europei» e' soppressa.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «convertito in» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «l'anno 2027» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera a), le parole: «di ciascuno stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione»;

alla lettera b), la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

alla lettera c), le parole: «convertito in» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

L'Allegato 1 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 1
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Parte di provvedimento in formato grafico

».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33

Testo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2026), coordinato con la legge di conversione 13 maggio 2026, n. 79 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali». (26A02489)

(GU n.112 del 16-5-2026)

Vigente al: 16-5-2026

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti

1. Le societa' petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri **((siti internet,))** e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e **((all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato))** ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.

2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 **((, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23,))** non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui e' stata effettuata la comunicazione.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'**((immediata rilevazione))**, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di **((riferimento, comunica))** alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.

4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-quinquies della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e **((all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato))** per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti disposizioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due giorni all'Autorita' giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al comma 3, **((corredate di))** un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui all'articolo 501-bis **((del))** codice penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Misure in materia di accise

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, **((di cui al))** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, **((dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data))**, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 **((,))** valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3

Misure in favore dell'autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio **((dell'anno 2026))** rispetto al prezzo del mese di febbraio **((dello stesso anno))** come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma e' concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed e' **((attribuito))** alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, **((di cui al))** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei **((limiti di spesa previsti))**, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del **((presente decreto))** e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Art. 4

Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, e' riconosciuto alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, **((convertito, con modificazioni, dalla))** legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 **((del presente articolo))** e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027**((,,))** e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa **((relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione))** della spesa di cui all'Allegato 1;

b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate **((rivenienti))** dall'articolo 2;

c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, **((convertito, con modificazioni, dalla))** legge 27 dicembre 2004, n. 307.

((2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Parte di provvedimento in formato grafico